

Art. 6

Modificazioni dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998

8. Il comma 2 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 è sostituito dal seguente:

"2. Il bando di gara per l'assegnazione della concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico:

- a) individua l'oggetto della concessione secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2;- 7 -
- b) stabilisce la durata della concessione, che non può comunque eccedere il periodo di trent'anni;
- c) descrive l'impianto idroelettrico provinciale, le caratteristiche principali della concessione e individua i servizi da svolgere funzionali all'esercizio e alla custodia dell'impianto;
- d) individua i beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933 non acquistati dalla Provincia;
- e) specifica i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti individuati dall'articolo 1 bis 1.2;
- f) definisce il piano degli interventi e degli investimenti riguardanti l'impianto idroelettrico provinciale che il concessionario, ai sensi dell'articolo 26 sexies, comma 1, deve eseguire nel corso della concessione;

g) individua le misure di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica, anche in esito alla valutazione d'impatto ambientale, che il concessionario deve attuare con oneri a proprio carico;

h) stabilisce:

1) gli obblighi e i vincoli inerenti la tutela della sicurezza delle persone e del territorio, con riguardo anche alle esigenze di laminazione delle piene, e quelli inerenti la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, con riguardo anche al mantenimento di specifiche quote di invaso in determinati periodi dell'anno;

2) gli eventuali obblighi riguardanti la cessione di acque, anche in presenza di situazioni straordinarie, da destinare all'uso potabile, agricolo o ad altri usi produttivi nonché ad attività di prevenzione di calamità o degli incendi, comprese le quantità idriche necessarie per il mantenimento e le prove periodiche di impianti appositi, o agli interventi necessari a seguito del loro verificarsi;

3) le soglie quantitative e di durata degli obblighi stabiliti dai numeri 1) e 2), oltre le quali il concessionario, fermo restando l'obbligo di provvedere, ha diritto a un indennizzo, nonché le modalità di calcolo e di corresponsione dell'indennizzo, anche mediante forme di compensazione;

i) indica il canone annuo di concessione per l'utilizzo delle acque pubbliche a scopo idroelettrico dovuto dal concessionario ai sensi dell'articolo 1 bis 1.3, comma 1;

j) indica il valore posto a base di gara relativo al canone annuo per l'utilizzo dell'impianto idroelettrico provinciale;

k) indica le somme aggiuntive dovute dal concessionario ai sensi dell'articolo 1 bis 1.3, comma 4;

l) determina le basi di calcolo per la definizione dei sovracanonici previsti dalla normativa statale;

m) determina la quantità di energia dovuta a titolo gratuito alla Provincia nel rispetto dei limiti di potenza nominale prevista dall'articolo 13 dello Statuto speciale da consegnare con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 24, comma 1 bis, della legge provinciale sull'energia 2012;

n) fissa la data per la presentazione della domanda di ammissione alla gara e il termine per la ricezione delle offerte, che non possono essere inferiori rispettivamente a trenta e a sessanta giorni, e stabilisce la documentazione da produrre assieme alla domanda e all'offerta;

o) individua gli elementi di valutazione dell'offerta ai sensi dell'articolo 1 bis 1.4 e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi;

p) può individuare i contenuti minimi dei programmi di eventuale aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nonché degli eventuali programmi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, se valutati ai fini dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 1 bis 1.4, comma 1, lettere a) e b);

q) stabilisce le garanzie provvisorie e definitive a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 1 bis 1.6;

r) individua la clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 - 8 -

(legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016);
s)individua le altre informazioni utili per gli operatori economici e le modalità di svolgimento della procedura."

Art. 9

Inserimento dell'articolo 1 bis 1.4 nella legge provinciale n. 4 del 1998

1.Dopo l'articolo 1 bis 1.3 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis 1.4

Criterio di aggiudicazione

1.La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo prevalenza agli aspetti di carattere economico. Tra i criteri di selezione, oltre a quello inerente l'offerta economica relativa ai canoni posti a base di gara, possono rientrare:

a)gli interventi e gli investimenti per il miglioramento dell'efficienza nella capacità produttiva dell'impianto idroelettrico provinciale tramite l'aumento dell'energia prodotta o della potenza degli impianti, o tramite l'aumento del grado tecnologico e di automazione dell'impianto idroelettrico o di sue parti;

b)le misure e gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, quelli di **compensazione territoriale** e le modalità di attuazione delle misure e degli interventi definiti in esito alle procedure in materia di valutazione d'impatto ambientale svolte prima dell'indizione della procedura;

c)l'attività di gestione dell'invaso che consideri interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione della capacità utile d'invaso e al recupero del volume complessivo dell'invaso, nonché l'implementazione delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del corso d'acqua;

MISURE DI COMPENSAZIONE TERRITORIALE OVE PRESENTI ATTIVITA' DI SPORT FLUVIALI

- “garantire un dmn (deflusso minimo navigabile) nelle località dove si svolgono attività acquatiche durante la stagione estiva. Il problema usualmente si ha da fine luglio a fine settembre. Una volta veniva prodotta energia idroelettrica durante il giorno e quindi nelle ore di attività fluviale era sempre presente una congrua portata. Ora invece la produzione si concentra principalmente dopo le 18 e questo rappresenta un problema per le attività acquatiche. Chiediamo di concordare una portata minima che permetta di svolgere attività acquatiche in sicurezza.
- Garantire la possibilità di interrompere produzione idroelettrica e quindi l'aumento parziale di acqua in caso di necessità di lavori da effettuare in alveo.
- Garantire la possibilità di un flusso di acqua costante in caso di eventi di carattere nazionale e internazionale legati al mondo degli sport acquatici.
- Fornire un servizio di alert ai centri rafting quando aprono le dighe (successi casi di elevata pericolosità) in maniera di evitare il sovrapporsi di fiume in piena ed aumento di portata artificiale dovuto a rilascio acqua da dighe. Questo per motivi di sicurezza delle persone trasportate.
- Aggiungere qualche idrometro in luoghi utili x gli sport fluviali (dopo confluenze con affluenti maggiori). Sono rilevatori di portata che aiutano tanto sia i centri commerciali che gli amatori e gli atleti che navigano i fiumi trentini.
- Prevedere fondi da destinare a lavori di pulizia in alveo e sistemazione imbarchi e sbarchi, specialmente ma non esclusivamente dopo eventi di piena o eventi metereologici estremi.

- Poter utilizzare i bacini artificiali per gli sport fluviali con possibilità di utilizzo di veicoli a motore per motivi di sicurezza (recupero canoa in panne, infarto, ecc.)